

**RAPPORTO CONVENZIONALE TRA L'A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' DI
NOVARA E L'AZIENDA REGIONALE ASL VCO DI OMEGNA PER ATTIVITA'
DI CONSULENZA EMATOLOGICA**

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18 – C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore della S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e Personale avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato

E

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Avv.to Cinzia Meloda, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna ad assicurare prestazioni di consulenza onco-ematologica fornendo, nel contempo, una funzione di supervisione e coordinamento all'attività specialistica, tale collaborazione dovrà necessariamente prevedere anche la partecipazione del consulente alle riunioni del Gruppo Interdisciplinare Cure – GIC -.

ART. 2

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono erogate per finalità di interesse pubblico, presso le strutture ospedaliere dell'ASL VCO.

ART. 3

L'attività di cui all'art. 1 verrà svolta dal personale medico afferente alla S.C. Ematologia

dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, al di fuori dell'orario di servizio dovuto presso

l'Azienda di appartenenza, mediante:

- un accesso settimanale della durata di circa sei-otto ore generalmente nella giornata di mercoledì.

L'attività del personale medico consulente, oggetto della presente convenzione, dovrà essere svolta come da intese che intercorreranno tra la Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliero Universitaria e la S.O.C. Gestione Attività Territoriali – S.O.S. Assistenza Specialistica Ambulatoriale dell'ASL VCO.

Sarà cura dell'Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta impossibilità di rispettare il calendario previsto, al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative.

ART. 4

L'ASL VCO si impegna a corrispondere, mensilmente, per ogni singolo operatore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, l'indennità oraria di € 60,00= (€ sessanta/00).

Ai sensi della Circolare dell'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte prot. n° 2477/U.C./SAN del 14.8.2006 l'ASL VCO riconoscerà al personale medico prestatore della consulenza, per ogni accesso, un rimborso forfettario del costo relativo al tempo di viaggio corrispondente ad € 30,00= orari per un tempo standard di percorrenza pari a tre ore (comprensiva di andata e ritorno) per il raggiungimento dei pp.oo. di Verbania e Domodossola.

L'ASL VCO si impegna a rimborsare le spese di viaggio, determinate in base alla vigente normativa, e le spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale che non potranno superare il costo del tragitto autostradale Biandrate-Lago Maggiore e ritorno e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse ai sensi dell'art. 10 ex L.R. 13.12.1995. Per il rimborso dei pedaggi autostradali e dei parcheggi deve essere prodotta

idonea documentazione. L'ASL VCO si impegna altresì, a rifondere all'Azienda Ospedaliero Universitaria i costi diretti ed indiretti, determinati forfettariamente nella misura dell'8,5%.

ART. 5

L'ASL VCO trasmetterà mensilmente all'Azienda Ospedaliero Universitaria il rendiconto delle ore di attività rese in applicazione del presente accordo, per la relativa fatturazione. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

ART. 6

La presente convenzione ha validità per il periodo **dall'01/01/2020 al 31/12/2021**.

ART. 7

I contraenti si riservano la facoltà di modificare o revocare il presente accordo, nel qual caso notificheranno la propria intenzione almeno 20 giorni prima, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero disposizioni di leggi statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

ART. 8

I dati personali che le Parti acquisiranno presso gli interessati durante la stipula del presente accordo saranno trattati unicamente, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR"), per le finalità previste dalla presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016, l'ASL VCO titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, provvede ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR alla nomina dei consulenti ad all'autorizzazione degli stessi al trattamento dei dati personali dei pazienti

per finalità previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto

all'art. 28 del regolamento UE n°679/2016 nonché dalle altre disposizioni previste dal

GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati.

ART. 9

L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai consulenti esterni.

L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per eventuali infortuni che dovessero occorrere al personale medico consulente dipendente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

ART. 10

E' fatto obbligo ai consulenti, di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice).

Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 "di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della corruzione. Il AOU Maggiore della Carità si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.

Art.11

La presente convenzione sconta l'imposta di bollo a carico della parte richiedente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 (tariffe – parte II- art. 1, lett b) del del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

Letto, approvato e sottoscritto.

A.O.U.

Azienda Sanitaria Locale VCO

Maggiore della Carità di Novara

di Omegna

Il Direttore S.C.

Il Direttore SOC

Servizio Legale, Patrimoniale e Personale

Affari Generali Legali e Istituzionali

avv. Lorenzo Giudice

Avv. Cinzia Meloda